

COMUNE DI ROBILANTE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI ROBILANTE E' ENTE AUTONOMO NELL'UNITA' POLITICA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA. ESSO SI REALIZZA NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO E DELLE LEGGI DELLA REGIONE, NONCHE' DELLA LEGISLAZIONE DERIVATA DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI SOVRANAZIONALI, SECONDO LE NORME, GLI ISTITUTI ED I POTERI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' ROBILANTESE, LA GOVERNA, NE CURA GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBILANTE E' COSTITUITO DALL'AREA DELIMITATA DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228 APPROVATO DAL L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. SOLO CON LA LEGGE REGIONALE, AI SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE E PREVIA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA CON REFERENDUM, SI APPORTANO MODIFICAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE MODIFICAZIONI DI DENOMINAZIONE DI LOCALITA' PREVIA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DIRETTAMENTE INTERESSATA.

04. LA SEDE DEL COMUNE, PALAZZO CIVICO, E' STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA L'USO, NEI CASI E CON LE MODALITA' STATUITE.

03. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E' L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI PER FINI NON ISTITUZIONALI.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DESTINA UN APPOSITO SPAZIO MURALE DEL PALAZZO CIVICO FACILMENTE ACCESSIBILE AI CITTADINI AD ALBO PRETORIO PER LE PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI, DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTE PER LEGGE, PER STATUTO O PER REGOLAMENTO.

02. IL SEGRETARIO CURA ED ATTESTA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E RELATIVI A AGGIORNAMENTI.

ART. 05

PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. I CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SONO L'ECONOMICITA', L'EFFICENZA, L'EFFICACIA NEL RIGOROSO RISPETTO DELLA REGOLARITA' E DELLA LEGITTIMITA', PUR NELLA RICERCA DELLA POSSIBILE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.

02. I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, NEL RISPETTO DELL'INDIVIDUO, DEL L'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI DEBONO COSTITUIRE LE LINEE GUIDA DELL'OPERATO DEL COMUNE.

ART. 06

FUNZIONI PROPRIE, ATTRIBUITE E DELEGATE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALI, CHE ESERCITA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI QUESTO STATUTO DEI REGOLAMENTI DA ESSO DERIVATI.

02. IL COMUNE ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI RETRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE NELL'INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', IN RELAZIONE ALLE RISORSE A TAL FINE ASSEGNATE.

ART. 07

FINALITA'

01. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL COMUNE RICERCA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, CON LA SALVAGUARDIA DELLA SUA INTEGRITA', LA TUTELA DELLE SUE RISORSE STORICHE, CULTURALI, NATURALI ED AMBIENTALI SVILUPPANDO UNA IDONEA POLITICA ECOLOGICA, FAVORISCE LO SVILUPPO ECONOMICO PUBBLICO E PRIVATO IN OGNI SETTORE SECONDO LE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, SECONDO IL BISOGNO, PER TUTTI I CITTADINI, USUFRUENDO, OVE POSSIBILE E SECONDO LA LEGGE, DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 08

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ASSUMENDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, ADOTTANDO PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA O REDATTI E CONCORDATI IN SENSO ALLA COMUNITA' MONTANA.

02. IL COMUNE CONCORRE CON PROPRIE PROPOSTE, SECONDO LE NORME REGIONALI, ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO ED ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA, PARTECIPANDO ALLE SCELTE PER LA LOCALIZZAZIONE DI GRANDI INFRASTRUTTURE, SERVIZI E PER IL TRACCIATO DELLE ARTERIE DI COMUNICAZIONI

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CUI IL COMUNE ABBA INTERESSE DIRETTO ED INDIRETTO IN CONSIDERAZIONE DELLA POSIZIONE GEOGRAFICA ED AI

RAPPORTI INDIRETTI CON LA LIGURIA E CON LA FRANCIA.

ART. 09

IL TERRITORIO

01. IL COMUNE ELABORA ED ATTUA UN ASSETTO ORGANICO ED UNA UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON UNO SVILUPPO PROGRAMMATO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TURISTICI, PUR NELLA SALVAGUARDIA TERRITORIALE, AGRICOLA E FORESTALE NEL POSSIBILE EQUILIBRIO ECOLOGICO.

02. IL COMUNE SI AVVALE DELLE STRUTTURE IDONEE PREPOSTE A PREVENIRE OD ELIMINARE SE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO E DEL SUOLO, SALVAGUARDANDO LA QUALITA' DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA NATURA, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.

ART. 10

SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE E PER QUANTO NELLE SUE POSSIBILITA' CONCORRE ALL'ATTUAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DELLE PARI OPPORTUNITA' PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI ECONOMICI E SOCIALI, GARANTENDO, NELLA MISURA POSSIBILE, LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA VITA ED OPERANDO PER LA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA DELLA MATERNITA', DELLA PRIMA INFANZIA, DELL'ETA' SCOLARE, DELLA TERZA ETA' E DEL LAVORATORE.

ART. 11

ATTIVITA' ECONOMICHE

01. IL COMUNE PROMUOVE, SECONDO LE SUE FUNZIONI, LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO DELL'AGRICOLTURA, DEL TURISMO E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO COORDINANDO LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GARANTENDO FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IN FAVORE ED A TUTELA DEL CONSUMATORE.

ART. 12

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

01. IL COMUNE ADOTTA GLI INTERVENTI DOVUTI, NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, PER ASSICURARE L'ISTRUZIONE SCOLASTICA E LA FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI, LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI CULTURALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E FAVORISCE INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE CHE COINVOLGANO E RENDANO PARTECIPE LA COMUNITA'.

03. IL COMUNE FAVORISCE LA PRATICA SPORTIVA INCORAGGIANDO LO SPORT AMATORIALE DILETTANTISTICO PROMUOVENDO IL CONCORSO DI ENTI ED ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI SPORTIVI E RICREATIVI A FINALITA' SOCIALE.

ART. 13

COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI CONFRONTANDO PIANI E PROGRAMMI PER UNA CONCRETA COOPERAZIONE ED UN ARMONICO SVILUPPO ANCHE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE.

02. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERARE CON ENTI LOCALI PER LA FRUIZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI SOVRA E PLURI-COMUNALI PER MAGGIOR ECONOMICITA' ED EFFICIENZA GESTIONALE.

03. IL COMUNE, NELLO SPIRITO COSTITUZIONALE ED EUROPEISTA, PUO' INTRATTENERE RELAZIONI CON COMUNITA' ITALIANE ED ESTERE ATTRAVERSO COOPERAZIONE, SCAMBI E GEMELLAGGI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01

ART. 14

ORGANI ISTITUZIONALI

01. ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

03. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

04. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

05. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI PER REALIZZARE UNA EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTA GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

05. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 16

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONE, INTERPELLANZE, MOZIONI, COMUNICAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE E COMUNQUE ALLA RISERVATEZZA.

04. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AI COMMI 02 E 03 SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

05. LE INDENNITA' SE ED IN QUANTO SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZI DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

07. IL COMUNE NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI ASSICURA L'ASSISTENZA SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO D'INTERESSE CON L'ENTE.

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 18

DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE COMUNALE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO QUALE NE DA' COMUNICAZIONE PER LA PRESA D'ATTO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PREVEDE, IL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO PUO' RIVOLGERSI AL CONTATTO REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO A NORMA DELL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

03. LE DIMISSIONI SONO REVOCABILI FINO AL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE ED HANNO EFFICACIA IN TALE MOMENTO.

ART. 19

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA SUGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NELLO

STATUTO E NEI REGOLAMENTI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE

L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE REGIONALE E

STATALE.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI INDIVIDUA GLI OBIETTIVI E LE FINALITA' DA RAGGIUNGERE LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLA LEGGE E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

06. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 20

NOMINE DESIGNAZIONI E REVOCHE

01. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

02, IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI NELLE COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI, DALLO STATUTO E DA REGOLAMENTI.

ART. 21

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE.

02. I REGOLAMENTI, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA A SENSI DI LEGGE APPROVATI OD OMOLOGATI OVE PREVISTO DA SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE, SONO PUBBLICATI NELL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE, SALVO CHE I REGOLAMENTI STESSI NON STABILISCANO IL TERMINE DIVERSO.

03. PER L'ADOZIONE E LA MODIFICA DEI REGOLAMENTI E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERE ASSEGNATI.

ART. 22

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E

STRAORDINARIE. SONO ORDINARIE LE SESSIONI AL CUI ORDINE DEL GIORNO SONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO; SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE SESSIONI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' EFFETTUATA DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. IN CASO DI DIMISSIONI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, A TALI ADEMPIMENTI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA PROPRIA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE PRESIEDE L'ADUNANZA, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI E' EFFETTUATA CON AVVISO SCRITTO, AL QUALE E' ALLEGATO L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

05. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE VIENE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA E PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA, SALVO QUANTO PREVISTO PER LA REVISIONE DELLO STATUTO (ARTT. 72)

06. TUTTAVIA, NEI CASI D'URGENZA, E' SUFFICIENTE CHE L'AVVISO, CON ALLEGATO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA; IN QUESTO CASO, OVE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE VIENE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE. ANALOGAMENTE SI PROCEDE PER GLI ELENCHI SUPPLETIVI DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

07. SI OSSERVANO PER IL COMPUTO DEI TERMINI LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

08. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO ALMENO DUE GIORNI PRECEDENTI QUELLE FISSATO PER LA SEDUTA.

09. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'O.D.G. SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE ALMENO QUARANT'OTTO ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA.

10. IL REGOLAMENTO DETERMINA I TEMPI DI DEPOSITO DEGLI EMENDAMENTI E STABILISCE EVENTUALI ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO. GLI EMENDAMENTI COMPORTANTI UN AUMENTO DELLE SPESE, O UNA DIMINUZIONE DELLE ENTRATE, SONO SEMPRE DEPOSITATI IN TERMINI TALI DA CONSENTIRE L'APPOSIZIONE DEI PARERI, DEI VISTI E DELLE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 23 SEDUTE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O LO STATUTO RICHIEDANO UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE

SU PROPOSTE COMPRESSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 22 E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 24

DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ADOTTATE SE OTTENGONO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA O DIVERSA.

02. GLI ASTENUTI, NELLE VOTAZIONI PALESI, E LE SCHEDE BIANCHE, NULLE ED ANNULLATE, NELLE VOTAZIONI SEGRETE, NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 25

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI SI EFFETTUANO, DI NORMA, IN MODO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO

03. PER LE VOTAZIONI CONCERNENTI LE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI CUI ALL' ARTT. VENTI SI APPLICA, IN DEROGA IL DISPOSTO DEL COMMA UNO DELL' ARTICOLO VENTIQUEATTRO, IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

04. QUALI RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 26

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO VENGONO REDATTI VERBALI SOTTOSCRITTI DA CHI PRESIEDE L' ADUNANZA E DAL SEGRETARIO. IL SEGRETARIO

COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E DI RENDERE IL PARERE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DAL SINDACO, DAGLI ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO, SI OPERA LA SOSTITUZIONE COME AL COMMA DUE.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE ALLO SCOPO DI DELIBERARE SU UN DETERMINATO OGGETTO, FACENDONE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, SENZA OBBLIGO DI SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI REDAZIONE ED

APPROVAZIONE DEL VERBALI.

04. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 27

GRUPPI CONSILIARI

01. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE SONO COSTITUITI GRUPPI CONSILIARI, FORMATI DA UN PIU' COMPONENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. I GRUPPI CONSILIARI ESPRIMONO I RISPETTIVI CAPIGRUPPO PER I FINI INDICATI DAL LEGGE E DALLO STATUTO, DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA AL SINDACO. IN MANCANZA E' CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE CHE NELL'AMBITO DI CIASCUNA LISTA HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA E, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI HA FUNZIONI DI CONSULENZA POLITICO AMMINISTRATIVA.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO.

ART. 28

COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI E D'INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO, IN OGNI MOMENTO, PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI D'INCHIESTA.

02. LE COMMISSIONI SPECIALI ESPERISCONO INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE ESAMINANO, PER PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE E DI CARATTERE ECCEZIONALE.

02. LE COMMISSIONI DI INCHIESTA SVOLGONO INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

04. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI SONO PUBBLICHE SALVO I CASO PREVISTI DAL REGOLAMENTO. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI D'INCHIESTA NON SONO PUBBLICHE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE

ART. 29

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE LA GIUNTA L'ASSESSORE DELEGATO E, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI, L'ASSESSORE ANZIANO. LA FIGURA DELL'ASSESSORE ANZIANO E DELL'ASSESSORE DELEGATO POSSONO COINCIDERE.

ART. 30

ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CHE COSTITUISCONO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 31

DURATA IN CARICA

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEI SUCCESSORI.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO E CONSEGNATE AL SEGRETARIO CHE LE ACQUISISCE AGLI ATTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA TRE DEL PRECEDENTE ARTICOLO TRENTA.

ART. 32

CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI E SOSTITUZIONE

01. I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER MORTE, DIMISSIONI, REVOCA E DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA ASSESSORE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO IL QUALE LE INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE FINO AL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PUO' REVOCARE SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO APPROVATA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASO PREVISTI DALLA LEGGE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

05. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI CESSATI DALLA CARICA, CON ELEZIONE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA MEDESIMA SEDUTA IN CUI ABBAIA PRESO ATTO DELLA MORTE O DELLE DIMISSIONI OD ABBAIA APPROVATO LA REVOCA O PRONUNCIATO LA DECADENZA.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE

ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI PER GLI ATTI DEI RISPETTIVI ASSESSORATI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, E NE PRESIEDE I LAVORI.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTO.

04. LE VOTAZIONI SI EFFETTUANO IN MODO PALESE. IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE L'ADUNANZA.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA RELATIVAMENTE ALLA FASE NON DELIBERANTE.

06. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

07. DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA VIENE REDATTO VERBALE SOTTOSCRITTO DA CHI PRESIEDE LE RIUNIONE E DAL SEGRETARIO.

08. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

09. LA GIUNTA PUO', CON PROPRIA DELIBERAZIONE, DISCIPLINARE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA'.

10. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, QUALORA RICHIESTO, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI. POSSONO ESSERE CONVOCATI, ALTRESI', QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITA', I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

ART. 34

DELIBERAZIONI D'URGENZA

01. LA GIUNTA, IN CASO DI URGENZA DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, PUO' ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE SUDETTE DELIBERAZIONI SONO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHILA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA O MODIFICATA.

ART. 35

COMPETENZE

01. LA GIUNTA ADOTTA TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LA LEGGE NON RISERVA A CONSIGLIO E CHE NON RIENTRANO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI RESPONSABILI DI SETTORE.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL

CONSIGLIO NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI.

04. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO E DEL L'ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO:

- DISPONE L'ACCETTAZIONE OD IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI.
- AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA LE TRANSAZIONI;
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA:
- DELIBERA I PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO EDI CASSA E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, RIAMMISSIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE NONCHE' I PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DEI POSTI E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'ARTICOLO 51 , COMMI 05 E 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE NON RISERVATI DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI;
- PREDISPONE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO.
- PREDISPONE I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;
- PROPONE I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
- PROPONE LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;
- PROPONE L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- PROPONE LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI;
- COSTITUISCE LE COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI, DALLO STATUTO E DA REGOLAMENTI, CHE IN BASE ALLO STATUTO NON SIANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

CAPO 04

SINDACO

ART. 36

ELEZIONI, GIURAMENTO E DISTINTIVO

01. IL SINDACO E' ELETTO, INSIEME AGLI ASSESSORI, DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEL PROPRIO SENO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' FISSATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 37

COMPETENZE QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CON I POTERI ATTRIBUITI DAL REGOLAMENTO, DI SOVRINTENDENZA SULL'ATTIVITA' E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.

02. HA LA DIREZIONE GENERALE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. HA POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA, CONTROLLO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DEGLI ORGANI BUROCRATICI DI AMMINISTRAZIONE.

04. CONCORDA CON GLI ASSESSORI LE DICHIARAZIONI CHE QUESTI INTENDONO RENDERE, IMPEGNANDO LA POLITICA GENERALE DEL COMUNE.

05. SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE ED ASSICURA IL COSTANTE COLLEGAMENTO CON LO STATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA E LE ISTITUZIONI ECONOMICHE, SOCIALI, CULTURALI, PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA TESA ALLO SVILUPPO E PROGRESSO DELLA COLLETTIVITA'.

06. IN PARTICOLARE, QUALE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, IL SINDACO:

A) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 106 A 110 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689

;

B) RAPPRESENTA IL COMUNE IL GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

C) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI;

D) STIPULA LE CONVENZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 :

E) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

F) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;

G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA E DI ESPROPRIO NONCHE' I RELATIVI ATTI PREPARATORI CONCERNENTI OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE;

H) RILASCIAMO ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA ED HA COMPETENZA CERTIFICATIVA PER QUANTO POSSA RISULTARE AGLI ATTI DEGLI UFFICI COMUNALI O ACCERTABILE DOCUMENTALMENTE DA PERSONALE COMUNALE;

PER L'ESPLETAMENTO DI DETTE FUNZIONI, PUO' INCARICARE CON ATTO FORMALE, IL SEGRETARIO ED ALTRO PERSONALE IDONEO COMUNALE;

I) ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 38

COMPETENZE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE EDI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA,

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED

ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCINO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' RICHIEDERE

AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO,

IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO D'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 39

DELEGHE

01. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DELEGA UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASO DI OD IMPEDIMENTO. L'ASSESSORE DELEGATO ASSUME IL TITOLO DI VICESINDACO.

02. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ASSEGNA AI SINGOLI ASSESSORI FUNZIONI INDIVIDUATE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE ED HA

FACOLTA' DI DELEGARE AGLI STESSI FIRMA DEGLI ATTI ISTRUTTORI ED ESECUTIVI, CHE NON SPETTINO PER LEGGE O PER STATUTO AL SEGRETARIO OD AI RESPONSABILI DI SETTORE, RELATIVI ALLE COMPETENZE ASSEGNATE.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE O REVOCARE L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. DEI SUDETTI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE DELEGHE VIENE DATA COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

TITOLO 03

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 40

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE RISPONDE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE; L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' INFORMATA AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', RESPONSABILITA' ED IMPARZIALITA'.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE PERSEGUE L'OTTIMIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI, IN RELAZIONE

ANCHE ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE ED IL COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON L'UTENZA.

03. VIENE RICONOSCIUTA E VALORIZZATA LA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE ANCHE ATTRAVERSO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI OPERATORI ALLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO, VIENE ASSUNTO A TUTTI I LIVELLI OPERATIVI IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO, VENGONO VALORIZZATE LE FORME DI LAVORO COLLEGGIALE VIENE PERSEGUITA LA RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.

04. L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' IMPRONTATA AI PRINCIPI DELL'ANALISI E DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI DI LAVORO, DELLA VERIFICA PERIODICA DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DELLE STRUTTURE E DEI SINGOLI ELEMENTI DELL'APPARATO, DEL CONTENIMENTO DEI COSTI, DELLO SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED INFORMATICHE.

05. PER IL PERSONALE VIGE IL PRINCIPIO DELLA PIENA MOBILITA' ALL'INTERNO DELL'ENTE RISPETTO DEI CRITERI GENERALI NORMATIVAMENTE STABILITI, AL DI FUORI DEI RESPONSABILI DI SETTORE.

ART. 41

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI ARTICOLA IN SETTORI, SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE ORGANIZZATE IN MODO DA ASSICURARE L'ESERCIZIO PIU' EFFICACE DELLE FUNZIONI A LORO ATTRIBUITE.

02. IL SETTORE E' UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE LA CUI ATTIVITA' E' A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DEL COMUNE NELL'AMBITO DI UN O PIU' AREE OMOGENEE.

03. IL SERVIZIO E' L'UNITA' ORGANIZZATIVA LA CUI ATTIVITA' E' FINALIZZATA A GARANTIRE GESTIONE DELL'INTERVENTO DEL COMUNE NELL'AMBITO DI SPECIFICHE MATERIE.

04. L'UNITA' OPERATIVA E' L'UNITA' ORGANIZZATIVA DI MINIMA DIMENSIONE CHE GESTISCE L'INTERVENTO IN SPECIFICI AMBITI DELLA MATERIA E NE GARANTISCE L'ESECUZIONE.

ART. 42

PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. E' RISERVATA ALLA LEGGE LA DISCIPLINA ALL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO, DELLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

03. IL PERSONALE COMUNALE, INQUADRATO NEI RUOLI ORGANICI ED ORDINATO SECONDO QUALIFICHE FUNZIONALI ED AREE DI ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA GENERALE SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO STABILITO DALLA LEGGE E DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' A SERVIZIO E NELL'INTERESSE DEI CITTADINI ED E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE VERSO IL RESPONSABILE DI SETTORE DEGLI ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLE

PROPRIE FUNZIONI.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE CONDIZIONI E LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ASSICURA CONDIZIONI DI LAVORO IDONEE A PRESERVARNE LA SALUTE E L'INTEGRITA' PERSONALE, GARANTISCE IL PIENO ED EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA LIBERTA' E DEI DIRITTI SINDACALI.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE, INOLTRE, LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ALLO SVOLGIMENTO ED ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO NONCHE' AI CRITERI ED ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARIETA' DEGLI UFFICI. IL REGOLAMENTO DETERMINA, ALTRESI', LE NORME SULLE RESPONSABILITA' E LE SANZIONI DISCIPLINARI, DEFINISCE IL RELATIVO PROCEDIMENTO NONCHE' LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

06. IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DI SETTORE ASSICURANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI LEGALITA', DI IMPARZIALITA', DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.

ART. 43

DOTAZIONE ORGANICA

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA DOTAZIONE ORGANICA DELLE SINGOLE STRUTTURE INDIVIDUANDO LE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE E QUALIFICA FUNZIONALE NECESSARIE PER IL LORO FUNZIONAMENTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE DALLO STATUTO.

CAPO 02

FUNZIONI

ART. 44

SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE E LE COORDINA LE ATTIVITA'; CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI; VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVITA'; SVOLGE OGNI ALTRA FUNZIONE ED ATTIVITA' CHE LA LEGGE, I REGOLAMENTI E LO STATUTO GLI ATTRIBUISCONO.

02. DETERMINA, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE DEL SETTORE STESSO LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO NONCHE' ALL'ADOZIONE DELL'EVENTUALE PROCEDIMENTO FINALE.

03. ESPRIME IL PARERE PREVISTO DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SOTTOPOSTO ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, CURANDONE LA

VERBALIZZAZIONE SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. PUO' ROGARE NELL'INTERESSE DEL COMUNE GLI ATTI ED I CONTRATTI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO.

07. HA POTERE DI CERTIFICAZIONE EDI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE ED ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE.

08. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZE FRA I SETTORI.

09. PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI, ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA E GLI ATTI CONCERNENTI I CONGEDI E LE ASPETTATIVE.

ART. 45

LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

01. SPETTA AI RESPONSABILI DI SETTORE LA DIREZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI SECONDO CRITERI E LE NORME DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO IN BASE AL PRINCIPIO SECONDO CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO COMPETONO AGLI ORGANI ELETTIVI.

02. I RESPONSABILI DI SETTORE OPERANO NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FINE DI GARANTIRE LA PIENA CONCORDANZA DELL'AZIONE DELL'APPARATO CON GLI OBIETTIVI E LE SCELTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.

03. I RESPONSABILI DI SETTORE COLLABORANO CON GLI ORGANI ELETTIVI NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI POLITICI E PROGRAMMATICI E STRUMENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E CONTABILI IDONEI PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO.

04. I RESPONSABILI DI SETTORE, NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA PROFESSIONALE IN CONCORDANZA CON LE DIRETTIVE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 46

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

01. I RESPONSABILI DI SETTORE ESPRIMONO IL PARERE DI COMPETENZA SU TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, ADOTTANO E SOTTOSCRIVONO, GLI ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA PER I QUALI SIA STATA LORO ATTRIBUITA COMPETENZA DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI O DA PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E PARTECIPANO, SE RICHIESTI, ALL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, TEMPORANEE O D'INCHIESTA.

ART. 47

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

01. E' ISTITUITA A LIVELLO INTERSETTORIALE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE PRESIDUTA E DIRETTA DAL SEGRETARIO, QUALE STRUMENTO DI IMPOSTAZIONE E DI VERIFICA DEL LAVORO PER LA

PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEL LA
GESTIONE
AMMINISTRATIVA.

02. LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI E', ALTRESI', MOMENTO DI DIBATTITO E DI
APPROFONDIMENTO DEI PROBLEMI RELATIVI AL RUOLO ED ALLA
FUNZIONE DEI RESPONSABILI NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI, CON LA
POPOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN GENERALE CON L'UTENZA DI
SERVIZI PARTICOLARMENTE INDIVIDUATI.

03. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI
DELLA CONFERENZA SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 48

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE, AD ALTO
CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI
DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE STABILISCONO LA DURATA, I CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LA NATURA
PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

TITOLO 04

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE

ART. 49

FORME DI GESTIONE

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE NELLE
SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA
ISTITUZIONE;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE,
ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA
RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 50

ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATO DI
AUTONOMIA GESTIONALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI. E'
COSTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA QUALE
VIENE APPROVATO IL RELATIVO PIANO TECNICO-FINANZIARIO, UNITAMENTE
AL FONDO DI DOTAZIONE ED AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E LE
EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE ESTERNA, L'ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO
DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE, LE
FORME

DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

03. L'ISTITUZIONE HA UN PROPRIO BILANCIO; PROVVEDE AL PROPRIO FUNZIONAMENTO A MEZZO DEL FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE, DEI CONTRIBUTI STANZIATI ANNUALMENTE DAL COMUNE DI QUELLI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, DEI PROVENTI RISCOSSI PER I SERVIZI E LE ATTIVITA' SVOLTI, DELLE OBLAZIONI VOLONTARIE E DELLE LIBERALITA' DISPOSTE DA ENTI O DA PRIVATI.

04. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E DIRETTORE.

05. IL PRESIDENTE E GLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL SUO

SENO FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA DURATA IN CARICA ED IL NUMERO DEI COMPONENTI, GLI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA NOMINA, GARANTENDO LA RAPPRESENTANZA DEI FRUITORI DEL SERVIZIO SOCIALE GESTITO E DELLE ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO LE CUI FINALITA' SIANO COERENTI CON QUELLE DELLA ISTITUZIONE.

06. LE MODALITA' DI NOMINA E DI REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DEGLI STESSI, PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, SONO DISCIPLINATE DALLE NORME DI CUI AL REGOLAMENTO.

ART. 51

FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE FRA ENTI

01. IL COMUNE SVILUPPA E VALORIZZA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONI PIU' IDONEE, TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE, PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PER LA LORO GESTIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI.

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 52

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE, OPERANTI NEL SETTORE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE COORDINATA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.

03. IL COMUNE PUO' CONSULTARE LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01

OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO SUI PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE IN CUI OPERANO.

04. LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE VENGONO ISCRITTE, A DOMANDA, IN UN APPOSITO REGISTRO ARTICOLATO PER ATTIVITA', NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE, NEL LIMITE DELLE PROPRIE DISPONIBILITA', METTE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI, CON APPOSITA REGOLAMENTAZIONE, STRUTTURE E RISORSE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI FINI DI INTERESSE GENERALE.

06. IL COMUNE RICONOSCE, PROMUOVE E FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI VOLONTARIATO CHE COOPERANO ALLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, SECONDO QUANTO E' STABILITO DALLA LEGGE NAZIONALE.

ART. 53

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI

01. NEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI ATTI CHE INTERESSANO SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI, IL COMUNE PUO' CONSULTARE GLI INTERESSATI O DIRETTAMENTE, MEDIANTE QUESTIONARI ASSEMBLEE DI APPOSITA COMMISSIONE, ESPRESSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, O, INDIRECTAMENTE, INTERPELLANDO I RAPPRESENTANTI DI TALI CATEGORIE. IL COMMA 01 NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE, TRIBUTI, DI STRUMENTI URBANISTICI ED ALTRI ATTI PER I QUALI LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDONO APPOSITE FORME DI CONSULTAZIONE.

ART. 54

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO DA UN PROVVEDIMENTO COMUNALE CHE INCIDE SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

02. SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , IL REGOLAMENTO DETERMINA GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI AGLI INTERESSATI, LE FORME ED I TEMPI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE EDI INTERVENTO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI E LE ALTRE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 55

CONSULTAZIONI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALI, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA, CONSULTA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, E PER QUANTO DI INTERESSE, LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'APPOSITO REGISTRO, PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE, DEL PIANO REGOLATORE

GENERALE, DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, DEI PIANI COMMERCIALI E DI ALTRI PROVVEDIMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA DI CARATTERE GENERALE.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI CONSULTARE PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE DISPOSTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO QUATTORDICI ANNI.

03. L'AMMINISTRAZIONE, AL FINE DI CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DEI CITTADINI SU MATERIE DETERMINATE, HA FACOLTA' DI DISPORRE INDAGINI ED INCHIESTE SOCIOLOGICHE, DEMOSCOPICHE E SONDAGGI D'OPINIONE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE FORME, LE MODALITA' ED I TERMINI DELLE CONSULTAZIONI

ART. 56

ISTANZE E PETIZIONI

01. I CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NONCHE' PETIZIONI PER RICHIEDERE INTERVENTI O L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI RELATIVI A COMUNI NECESSITA'.

ART. 57

PROPOSTE

01. I CITTADINI RESIDENTI POSSONO PRESENTARE AL SINDACO PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE CONTENENTI LO SCHEMA DEGLI ATTI MEDESIMI.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 10 PER CENTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

03. LA PROPOSTA VIENE TRASMESSA ALL'ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA IL QUALE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA STESSA E LA TRASMETTE ALLA GIUNTA (O AL SINDACO).

04. ENTRO I SUCCESSIVI CENTOVENTI GIORNI L'ORGANO COMPETENTE ADOTTA O RESPINGE IL PROVVEDIMENTO PROPOSTA MOTIVANDO LA EVENTUALE REIEZIONE.

ART. 58

REFERENDUM

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI O SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE: TRIBUTI, TARIFFE E BILANCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DOVUTE IN FORZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTARI, MATERIE CHE SONO GIA'

STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO
QUINQUENNIO.

03. SULL'AMMISSIBILITA' DELL'OGGETTO DEL REFERENDUM SI PRONUNCIA IL
CONSIGLIO COMUNALE.

04. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM HA EFFICACIA SOSPENSIVA DI
PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE AI QUALI SI EFFETTUA LA CONSULTAZIONE,
QUALORA

GLI ATTI NON SIANO ANCORA STATI ESEGUITI.

05. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI
NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

06. IL REFERENDUM NON HA ALCUN VALORE SE NON HA PARTECIPATO ALLA
VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO.

07. ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL
REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO, L'ORGANO COMPETENTE DELIBERA SULLA
MATERIA OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE
INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE MOTIVATO.

08. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ULTERIORI NORME PER L'ATTUAZIONE DEL
REFERENDUM.

CAPO 02

DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

ART. 59

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD
ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE
O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO
CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA
PREGIUDICARE I DIRITTI ALLA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI O
IMPRESE.

02. GLI ATTI A CONTENUTO GENERALE SONO RESI NOTI, OLTRE CHE NELLE FORME
PREVISTE DALLA LEGGE, ANCHE CON IDONEE FORME DI
PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE ATTE AD ASSICURARNE LA MASSIMA
DIFFUSIONE.

ART. 60

DIRITTI DI ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E
DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO AI
CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, CHE VI ABBIANO INTERESSE PER LA TUTELA
DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL DIRITTO DI
ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, SECONDO LE MODALITA'
STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E DA APPOSITO
REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO, INOLTRE, DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 60;
INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI; DETTA 01 NORME
NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE

DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO:
ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE
INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 06

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO 01

FINANZA

ART. 61

ORDINAMENTO FINANZIARIO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
PARIMENTI L'ORNAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E' RISERVATO ALLA
LEGGE DELLO STATO.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, LA LEGGE RICONOSCE AL COMUNE
AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E
TRASFERITE.

03. NELL'AMBITO DELLA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA ASSICURATIVA DALLA
LEGGE, IL COMUNE COSTITUISCE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO,
IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME, PER QUANTO
POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI, CON POSSIBILITA' DI
PREVEDERE SISTEMI DIFFERENZIATI IN RELAZIONE ALLA CAPACITA'
CONTRIBUTIVI DEGLI UTENTI NONCHE' FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO
AL

GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA.

04. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA'
IMPOSITIVA E IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO
E DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI DI AUTONOMIA
FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI
MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE LA NAZIONALITA' DELLE SCELTE E
DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI
MEZZI. I TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI DEVONO ESSERE RAPPORTATI AL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI IN MODO DA ASSICURARE, IN OGNI
CASO, LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE.

05. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA
ISTITUZIONI E GESTIONE DI SERVIZI POSSONO ESSERE REPERITE
ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONI VOLONTARIE STRAORDINARIE O PERIODICHE
CORRISPOSTE DAI CITTADINI. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE
FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU
INIZIATIVE DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE.

ART. 62

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO, ED UN PROPRIO PATRIMONIO,
DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, SONO REDATTI DETTAGLIATI
INVENTARI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO DIETRO

CORRESPONSIONE DI CANONI I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO E POSSONO O ESSERE ALIENATI QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE.

CAPO 02

CONTABILITA'

ART. 63

ORDINAMENTO CONTABILE

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.
02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALI NEL RISPETTO E DEI PRINCIPI DELLO STATUTO E DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

ART. 64

BILANCIO

01. LA GESTIONE DEL BILANCIO E' ASSICURATA DALLA GIUNTA PER ESERCIZIO DI COMPETENZA IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ED AGLI ALTRI ATTI CHE LO CORREDANO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.
02. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, SULLA BASE DELLA STRUTTURA TECNICA STABILITA DALLA LEGGE.
03. IL BILANCIO DI PREVISIONALE ANNUALE, PREDISPOSTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO, VIENE PREDISPOSTO DALLA GIUNTA ED APPROVATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO SUCCESSIVO, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 65

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. LA GIUNTA, CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE.
02. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SI INTENDONO EFFETTUATE ANCHE AL PIANO.
03. IL PIANO E' SCORREVOLE IN QUANTO VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

ART. 66

RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO COMPILATO ED APPROVATO SECONDO LE MODALITA' E NEL TERMINE STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, LA GIUNTA ESPRIME PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, AVUTO RIGUARDO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

ART. 67

SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO AD ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA ALL'UOPO NEL TERRITORIO DEL COMUNE.

02. IL SERVIZIO DI TESORERIA, REGOLATO DA APPOSITA CONVENZIONE, COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE ALTRE SPESE FISSE DOVUTE PER LEGGE.

03. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DEL COMUNE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

ART. 68

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

CAPO 03

CONTROLLI FINANZIARI EDI GESTIONE

ART. 69

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI SCELTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE. IL REVISORE DURA IN

CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE, IN MODO DA ASSICURARE IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA E STABILISCE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA DALL'UFFICIO STESSO.

03. IL REVISORE ADEMPIE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI E DEVE CONSERVARE IL SEGRETO SUI FATTI E SUI DOCUMENTI DI CUI HA CONOSCENZA PER RAGIONI DEL PROPRIO UFFICIO.

04. IN CASO DI MORTE O DI CESSAZIONE DELL'INCARICO PER QUALSIASI CAUSA DEL REVISORE DEI CONTI, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SUA SOSTITUZIONE.

ART. 70

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL REVISORE, SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE ED IN CONFORMITA' ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE, DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

02. A TAL FINE IL REVISORE ESAMINA GLI ATTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGE IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DEI BILANCI PREVENTIVI E DEI RENDICONTO E REDIGE LA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, CON LA QUALE VIENE ATTESTATA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, ESPRIMENDO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE

03. IL REVISORE PRESTA ASSISTENZA, DOVE RICHiesto, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA NELLE QUALI VENGONO ESAMINATI E APPROVATI I BILANCI PREVENTIVI E I CONTI CONSUNTIVI; COLLABORA LA FUNZIONE D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE, ALLO SCOPO, PUO' RICHIEDERE CHE IL REVISORE ESPRIMA PARERI SU PROBLEMATICHE SPECIFICHE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA; RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI RISCONTRO DI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE.

04. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E PUO' RICHIEDERE ALTRE SPECIFICHE NOTIZIE AFFERENTI LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 71

CONTROLLO DI GESTIONE

01. I RESPONSABILI DI SETTORE SVOLGONO UNA ATTIVITA' INTERNA DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE E PREVISTE NEL BILANCIO ANNUALE E NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, ASSICURA AGLI ORGANI DEL COMUNE GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE SCELTE PROGRAMMATICHE E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. NEL CASO CHE, ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO, SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 72

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LA REVISIONE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA MAGGIORANZA STABILITA DALLA LEGGE PER LA SUA APPROVAZIONE. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON HA EFFICACIA SE NON ACCOMPAGNATA CONTESTUALMENTE DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE.

03. UNA PROPOSTA PER LA O L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SPINTA DAL CONSIGLIO NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON SIA DECORSO UN ANNO DALLA REIEZIONE.

ART. 73

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' ATTO NORMATIVO, ESPRESSIONE DELL'AUTONOMIA DEL COMUNE AI SENSI DELL' ARTT. 05 E 128 DELLA COSTITUZIONE E DEVE ESSERE INTERPRETATO SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'ARTICOLO 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE.

ART. 74

NORMA TRANSITORIA

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, ESCLUSI I REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SONO DELIBERATI ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME REGOLAMENTARI ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.